

D.L. “Cura-Italia”

Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

Organo associativo	Stato del documento	Data
Commissione Legale	Approvato	20/03/2020
Consiglio	Commentato	25/03/2020
Commissione Legale	Approvato con modifiche	31/03/2020

D.L. “Cura-Italia”

Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (d'ora in avanti anche il “Decreto”), introduce fra le altre cose alcune previsioni finalizzate al sostegno della liquidità delle imprese.

La presente nota intende commentare in particolare le previsioni di cui all'art. 56 del Decreto, rubricato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19”.

Art. 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

8. L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a: (i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.

10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto – legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Ambito di applicazione soggettivo

Le misure si applicano (comma 2) alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

Il comma 5 definisce le imprese beneficiarie, come *“le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia”*.

Ai sensi della citata Raccomandazione¹, la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Le imprese non devono essere già classificate (comma 4) fra le esposizioni creditizie deteriorate.

Le misure oggetto dell'art. 56 sono rivolte (comma 3) alle imprese che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Tale situazione viene comunicata al factor mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000. Non sembrano essere richiesti al factor adempimenti di verifica della situazione del soggetto, in presenza della suddetta comunicazione ed autocertificazione.

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32003H0361>

Nel caso del factoring, possono essere soggetti alle misure di sostegno in esame:

- i cedenti;
- i debitori ceduti che sottoscrivono un contratto di finanziamento con il factor (ad es. per dilazione dei termini di pagamento) e i soggetti che sottoscrivono accordi di confirming che prevedano una dilazione dei termini di pagamento.

Non appare invece ammissibile che di tali misure di sostegno possa avvalersi il debitore ceduto non contrattualizzato, in quanto la relativa esposizione è di natura commerciale e non finanziaria: l'eventuale sospensione dei termini di pagamento si rifletterebbe peraltro in un prolungamento della durata degli utilizzi del cedente.

Oggetto delle misure di sostegno e applicazione al factoring

Il comma 2 definisce le categorie di esposizioni debitorie ammesse alle misure di sostegno:

- a) aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto;
- b) prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;
- c) rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale.

Per le casistiche di cui alla lettera a) è disposto che gli importi accordati non possano essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.

Le anticipazioni erogate dal factor rientrano nella categoria dei "prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti".

Nel caso di fido "interno" rileva esclusivamente l'utilizzato, poiché tale limite opera esclusivamente come limite operativo interno e non configura un accordato. Non a caso, anche in Centrale dei Rischi, in tale fattispecie è prevista la segnalazione convenzionale di un accordato pari all'utilizzato.

Si ritiene che l'applicazione delle misure di sostegno non dipenda dalla forma contrattuale dell'operazione. Nello specifico:

- nel caso di esposizioni pro solvendo ovvero pro soluto, ove il contratto consenta la possibilità di richiedere il rimborso prima del pagamento sotto garanzia, sino al 30 settembre non può essere chiesto il rientro dell'anticipazione concessa sui crediti ceduti in essere alla data del 29 febbraio 2020 (o, se maggiore, alla data del 17 marzo 2020) se il cedente non procede con l'ordinaria operatività, ferma restando l'applicazione delle ulteriori prerogative contrattuali a tutela della posizione del factor (quali a titolo esemplificativo con riguardo alla validità ed esigibilità dei crediti ceduti, etc.)²;
- nel caso di esposizioni pro soluto, ove il contratto non preveda la possibilità di cui sopra e nel caso di acquisti a titolo definitivo, la misura di sostegno avrà rilevanza esclusivamente nel caso di decadenza della garanzia al verificarsi degli eventi previsti nel contratto, nel qual caso si rientra nel punto precedente.

Nel caso di fido formalizzato e contrattualizzato con il cedente, rileverà quest'ultimo limite che non potrà essere revocato né ridotto rispetto alla data del 29 febbraio 2020 (o, se maggiore, alla data del 17 marzo 2020) né per la parte già utilizzata, né per la parte eventualmente ancora inutilizzata sino al 30 settembre 2020.

Quanto sopra è valido anche in presenza di accordi di tipo "maturity" (accredito a scadenza del credito ceduto o ad altra data concordata).

Il plafond pro soluto rappresenta un servizio che copre un fabbisogno diverso da quello finanziario e di sostegno alla liquidità. Esso è pertanto sempre revocabile, nei limiti previsti dal contratto. Si evidenzia, tuttavia, che all'eventuale revoca

² Sul tema della possibilità di chiedere il rimborso al cedente delle anticipazioni sugli eventuali insoluti si attende una risposta del MEF ad un apposito quesito.

del plafond non dovrebbe conseguire una effettiva riduzione dell'affidamento comunicato al cedente. Tale problematica non rileva invece nel caso di fido interno.

L'obbligo di mantenere fermo l'accordato o l'eventuale fido formalizzato non incide sulle prerogative del factor in materia, ad esempio, di selezione dei debitori, in conformità alle previsioni del contratto di factoring.

Per quanto riguarda i debitori ceduti che sottoscrivono un contratto di finanziamento con il factor (ad es. per dilazione dei termini di pagamento), ad essi si applica la previsione di cui alla lettera b) e pertanto le relative scadenze potranno essere prorogate su richiesta sino al 30 settembre 2020.

Le operazioni di anticipo su contratti / ordini prevedono un'anticipazione a scadenza e pertanto sono soggette a quanto previsto alla lettera b) del comma 2.

La garanzia dello Stato

L'art. 56 del Decreto, al comma 6, introduce un meccanismo di garanzia da parte dello Stato su parte delle esposizioni che risultano prorogate ex lege ai sensi delle misure di sostegno in esame.

Per quanto rileva in particolare nell'operatività delle società di factoring, è previsto che (in via telematica – con modalità da definire – e senza necessità di ulteriore valutazione) le esposizioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 siano ammesse alla garanzia da parte del Fondo di Garanzia per le PMI³ fino ad un importo pari al 33% de:

- i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, degli affidamenti connessi ad aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti. Per "maggiori utilizzi" si intendono solo le erogazioni disposte nei limiti dei fidi accordati e ancora non utilizzati alla data del 29 febbraio 2020 (ovvero il 17 marzo 2020 se maggiore);
- i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata sino al 30 settembre 2020 (ivi incluse, quindi, le eventuali dilazioni di pagamento la cui scadenza risulti sospesa).

Non sembrano invece ammessi alla garanzia in esame eventuali ulteriori nuovi affidamenti o incrementi di fido accordati o deliberati a seguito della data di decorrenza della sospensione dei termini. Parimenti, nell'ipotesi di fido "interno", ove disponibili margini, non risulterebbero ammesse alla garanzia ulteriori anticipazioni; viceversa sembrerebbero ammesse alla garanzia anticipazioni solo in presenza di margini su fidi in precedenza comunicati e esistenti.⁴).

La presente nota rappresenta lo stato di avanzamento delle riflessioni nell'ambito della Commissione Legale alla data del 31 marzo 2020 e potrà essere modificata e aggiornata a seguito di successivi approfondimenti.

³ <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi>

⁴ Per i factor che non comunicano il fido alla clientela, in considerazione del già citato principio "accordato = utilizzato", non può configurarsi una quota "inutilizzata" e pertanto la garanzia risulta inapplicabile.